ISTITUZIONE DI UN ENTE NAZIONALE FASCISTA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Art. 13

Agli insegnanti di ruolo nelle scuole pubbliche elementari dello Stato e' esteso l'obbligo della iscrizione, prevista nell'art. 2 del testo unico approvato con R. decreto 26 febbraio 1928-VI, n. 619, e successive modificazioni e l'Ente adempie a favore di essi e dei loro superstiti alle prestazioni indicate nei numeri da 1 a 5 del precedente art. 12.

Ai fini della concessione della indennita' di buonuscita di cui al n. 4 dello stesso art. 12 il servizio utile e' quello effettivamente prestato con iscrizione all'Ente.

Versione in vigore dal 27 febbraio 1942, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di un Ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali
Estremi	Legge 19 gennaio 1942, n. 22
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-un-ente-nazionale-fascista-di-previdenza-ed-assistenza/art-13/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it